



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

I.I.S. Inveruno

Via Marcora, 109 – Inveruno (MI) Tel. 0297288182 - 0297285314
E-mail miis016005@istruzione.it - PEC miis016005@pec.istruzione.it
Codice univoco: UF5IAO - CF 93018890157 - www.iisinveruno.edu.it



Informativa Privacy obbligo vaccinale

All'albo

La presente per comunicare che, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID – 19, con l'entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021 n. 172, è stato esteso, a decorrere dal prossimo 15 dicembre 2021, **l'obbligo di vaccinazione anti Sars -CoV-2 al personale scolastico**.

Il contenuto dell'obbligo è sancito dall'art. 3 ter del D.Lgs 1° aprile 2021 n. 44, introdotto dal citato D.L. 26 novembre 2021 n. 172, e comprende "il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute".

L'obbligo, pertanto, ricomprende il ciclo vaccinale primario (n. 2 dosi) e, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo.

L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e la dose di richiamo è pari a cinque mesi (come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 22 novembre 2021 n. 53312).

A far data da mercoledì 15 dicembre p.v., pertanto, il personale scolastico per svolgere l'attività lavorativa dovrà essere in possesso di certificazione verde "rafforzata" (rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione) non sarà possibile accedere ai luoghi di lavoro con certificazione "base" (rilasciata a seguito di tampone negativo).

Salve ulteriori specifiche da parte del Governo ovvero dei Ministeri dell'Istruzione o della Salute, i controlli verranno effettuati tramite Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) ovvero tramite l'applicazione "Verifica C-19" (secondo le modalità indicate nell'ambito di precedenti comunicazioni).

Nel caso in cui, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito dei controlli effettuati dall'Istituzione Scolastica, non dovesse risultare effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o non dovesse risultare presentata la richiesta di vaccinazione, l'interessato verrà invitato a produrre, senza indugio ed entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione conseguente all'accertata irregolarità:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito a regolarizzare la posizione;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In pendenza dei cinque giorni previsti per la produzione della documentazione l'interessato potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso ed al dovere di esibizione della certificazione verde "base". Alla scadenza del termine, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, verrà immediatamente attivata la procedura per mancato adempimento.

In ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'interessato verrà invitato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito a regolarizzare la posizione inviata dall'Istituzione Scolastica.

In pendenza del termine l'interessato potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso ed al dovere di esibizione della certificazione verde "base".

All'inosservanza dell'obbligo vaccinale consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa sia pure conservando il rapporto di lavoro.

Durante l'intero periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Trattamento dei dati personali:

Le attività di controllo illustrate in precedenza costituiscono trattamento di dati personali.

Il personale incaricato di procedere con le verifiche è stato autorizzato ai sensi dell'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679; l'atto di autorizzazione contiene specifiche indicazioni in merito alle procedure da seguire concordate con il Responsabile Protezione Dati (DPO) dell'Istituzione Scolastica, [Stéphane Jean-Michel Barbosa](#).

Finalità del trattamento: il trattamento è finalizzato alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale volto a contenere l'epidemia da Covid-19 da parte del personale scolastico impiegato presso l'Istituzione Scolastica.

Dati personali oggetto di trattamento sono i dati anagrafici dell'interessato nonché le informazioni, anche relative a categorie particolari di dati (in quanto idonee a fornire informazioni sullo stato di salute) relative all'adempimento dell'obbligo vaccinale ovvero all'intervenuta guarigione dall'infezione da Sars -CoV-2 contenute nei documenti di cui è prevista l'esibizione o la verifica ai sensi della normativa vigente.

La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è individuata, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lett. c) Regolamento UE 2016/679 (trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento) e 9, paragrafo 2, lettera g) Regolamento (UE) 2016/679 (trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante), nell'articolo 4-ter D.Lgs 1° aprile 2021 n. 44.

I dati raccolti in sede di verifica saranno conservati, secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, per tutta la durata dell'obbligo vaccinale come previsto dalla normativa vigente.

L'Istituzione Scolastica IIS Inveruno garantisce agli interessati l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 15 GDPR 2016/679 e, ove applicabili, dei diritti di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679), cancellazione (art. 17 GDPR 2016/679), limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 2016/679), portabilità dei dati (art. 20 GDPR 2016/679), di opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679) e di revoca del consenso. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il trattamento dei dati venga effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ogni interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Le richieste inerenti all'esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta presso la sede dell'Istituzione Scolastica ovvero mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo miis016005@pec.istruzione.it. Il termine per le risposte alle istanze relative all'esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta) giorni estensibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del trattamento).

Soggetto	Dati anagrafici	Contatto telefonico	e-mail
TITOLARE Dirigente Scolastico	Antonio Zito	+39 0297288182	dirigente@iisinveruno.edu.it
DPO (Responsabile Protezione Dati)	Stéphane Jean-Michel Barbosa	+39 0269010030	dpo@frareg.com frareg@legalmail.it

Il Dirigente Scolastico
Antonio Zito